

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1183

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

DAL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

(FITTO)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57,
recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garan-
tire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e per il settore energetico

Presentato il 29 maggio 2023

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione relative al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, sono state trasmesse dal Governo in data 21 giugno 2023.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO: Decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio del Ministro; Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; **Ministeri:** dell’economia e delle finanze; della salute; dell’università e della ricerca; dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Ordine dei contributi ATN:

- 1) Articolo 2 (*Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*)
- 2) Articolo 2, comma 2 (*Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*)
- 3) Articolo 3 (*Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione*)

Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza:
Articolo 2

Referente: Ufficio legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo si propone di confermare quanto già previsto dal novellato comma 7 dell'articolo 108 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (le cui disposizioni acquisteranno efficacia il 1° luglio 2023), secondo cui le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese che attestano, ma ora senza più l'autocertificazione, l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovate dal possesso della certificazione della parità di genere rilasciata dal Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. In considerazione, da un lato, della intrinseca difficoltà di procedere alla puntuale verifica dell'attendibilità delle citate autocertificazioni e, dall'altro, della necessità di assicurare una rapida definizione delle procedure di affidamento e di incentivare e promuovere le politiche tese al raggiungimento della parità di genere, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo, si è ritenuto opportuno riproporre la disciplina attualmente prevista dal vigente codice degli appalti di cui all'articolo 95, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre, reca disposizioni finalizzate ad assicurare l'immediata entrata in vigore della disciplina relativa alle misure di sostegno per alloggi universitari (c.d. "Nuovo housing universitario") di cui all'articolo 1 – bis della legge n. 338 del 2000, introdotta, con l'articolo 25 del decreto-legge n. 144 del 2022, in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al riguardo, si evidenzia che il comma 13 del citato articolo 1- bis contiene la clausola che subordina l'efficacia della disciplina in parola (e, in particolare, le misure di sostegno ivi previste) all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Commissione europea. In data 27 ottobre 2022, le Autorità italiane hanno provveduto ad effettuare la c.d. prenotifica alla Commissione europea della misura in questione - caso SA.104699 (2022/PN). In data 10 maggio 2023, la DG Concorrenza della Commissione europea ha comunicato la chiusura amministrativa del richiamato caso, condividendo le considerazioni svolte dalle Autorità italiane in relazione alla non configurabilità nel caso di specie di un aiuto di Stato.

Conseguentemente, si provvede meramente ad allineare il testo normativo agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, confermando, anche a livello legislativo, l'immediata operatività della misura in questione. Entrambi gli interventi sono in linea con il programma del Governo in materia unionale in quanto, nel primo caso, si assicura una rapida definizione delle procedure di affidamento e si incentivano e promuovono le politiche tese al raggiungimento della parità di genere, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo; nel secondo caso si risolve un pre-contenzioso in materia di aiuti di Stato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è il seguente:

- ✓ decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- ✓ legge 14 novembre 2000, n. 338.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La norma incide sul decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e sulla legge 14 novembre 2000, n. 338.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

La norma risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non prevede rilegificazioni e non prevede la possibilità di delegificazione e l'uso di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Ad oggi non risultano depositati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza né, tantomeno, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di cui trattasi.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento legislativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nella medesima materia.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni di linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero pendenze di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La norma novella il comma 7 dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti. Si evidenzia che sopprime il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non ha effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non si è provveduto a commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del PNRR: **articolo 2, comma 2**

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Il contesto in cui si colloca il provvedimento in esame è volto all'attuazione delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), e, in particolare, di quelle previste dalla riforma M4C1 – 1.7 in materia di legislazione sugli alloggi per studenti universitari e di investimenti a favore degli stessi, con l'articolo 25 della Sezione II – Misure PNRR in materia di Università, rubricato “*Nuove misure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari*” del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è stato introdotto l'articolo 1-*bis* della Legge 14 novembre 2000, n. 338 che istituisce il c.d. “*Nuovo Housing universitario*”, e prevede, tra l'altro: l'agevolazione fiscale relativa al reddito prodotto (imponibile al 40%), nonché un credito d'imposta per tributi locali, con vincolo di destinazione d'uso per almeno 12 anni, al fine di assicurare un incremento strutturale dei posti letto nel sistema paese.

Inizialmente, con riferimento alle predette agevolazioni, il legislatore prevedeva, al comma 13 dell'articolo 1-*bis* del Legge 14 novembre 2000, n. 338, che l'efficacia delle misure di cui al presente articolo fosse subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca (c.d. clausola *stand still*).

Le suddette agevolazioni sono state, successivamente, specificate tramite due provvedimenti attuativi: il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2022, n. 1437, attuativo dell'art. 25, comma 7, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, e il Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2022, n. 1439, attuativo dell'art. 25, comma 11, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144.

Tuttavia, la subordinazione all'autorizzazione della Commissione europea ritardava il raggiungimento degli obiettivi. La Commissione europea ha ritenuto che la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato e che, pertanto, l'attuazione della norma può aver luogo senza preventiva autorizzazione, consentendo il ritiro della pre-notifica che era stata prudenzialmente formalizzata.

Pertanto, tramite l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, è stata disposta la soppressione del comma 13 dell'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, al fine di imprimere una immediata accelerazione nonché agevolare l'attuazione della Riforma 1.7, in conformità al programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La disposizione incide sul quadro normativo nazionale disponendo la soppressione del comma 13 dell'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Come già espresso nella sezione precedente la norma incide, abrogandolo, sul comma 13 dell'articolo 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Le disposizioni sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rimessa alla competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le norme non contengono rilegificazioni né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Le norme sono coerenti con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le norme non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano sussistenti nelle materie oggetto delle disposizioni in discorso di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le norme sono compatibili con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ai medesimi o ad analoghi oggetti.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Il carattere specifico delle misure contemplate dalle norme in discorso non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Nelle norme proposte non sono contenute nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme non hanno effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sui medesimi oggetti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti eventuali atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione delle norme in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione: **art. 3**

Referente: Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativa. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo ha come obiettivo e necessità quello di semplificare e prevedere una disciplina organica in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, nel solco già tracciato dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Le norme introdotte risultano necessarie e coerenti con il programma di governo.

L'articolo, con riferimento alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture dirette a conseguire nuova capacità di rigassificazione, al comma 1 prevede che, nel caso in cui il Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 risulti già nominato, i soggetti interessati presentino le nuove istanze di autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Il comma 2 stabilisce per tutte le nuove istanze l'applicazione della normativa in materia di VIA in forma abbreviata dal punto di vista temporale. L'autorizzazione, quindi, ferma restando l'intesa con la regione interessata, sarà rilasciata dal Commissario a seguito di procedimento unico, da concludersi entro un termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi dei termini per la valutazione di impatto ambientale. Tali previsioni sono finalizzate a semplificare le procedure relative alla presentazione delle istanze nel quadro delle iniziative legate alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali tipo FSRU (*Floating Storage and Regasification Unit*) e tramite la realizzazione delle connesse infrastrutture per l'allacciamento alla rete di trasporto esistente, allo scopo di consentire la ricezione e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) e il successivo trasferimento del gas in condotte che lo convogliano nel punto di connessione alla Rete Gasdotti. Evidente risulta infatti l'importanza di una disciplina in grado di garantire procedure chiare e certe e, al contempo, di assicurare l'entrata in funzione di nuovi terminali con tempistiche compatibili con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese.

Il comma 3 apporta modificazioni all'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022. Nello specifico:

- la lettera a) apporta modificazioni al comma 1 del sopra citato articolo 5, prevedendo che i Commissari straordinari di Governo vengano nominati anche qualora la realizzazione e/o l'esercizio delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, si renda necessario a seguito di ricollocazione di unità galleggianti già realizzate e messe in esercizio;
- la lettera b) apporta modificazioni al comma 5 del ridetto articolo 5, nel senso di chiarire che, anche a seguito di ricollocazione, i soggetti interessati alla realizzazione e/o all'esercizio delle opere e delle connesse infrastrutture sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione al Commissario nominato dal Governo;
- la lettera c) mira a integrare il comma 14-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 (in base al quale le disposizioni di cui al citato articolo 5 si applicano alle istanze anche qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni o sopravvengano fattori tali da imporre modifiche sostanziali o localizzazioni alternative), prevedendo che tale disciplina trovi applicazione anche per le istanze aventi a oggetto la realizzazione e/o l'esercizio, a seguito di ricollocazione, delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, comprese le relative infrastrutture connesse, anche se rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione

originaria. Tale previsione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico italiano, supporta gli sforzi volti a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas allo scopo di garantire la sicurezza energetica nazionale, conciliando tale esigenza con l'opportunità di trovare eventualmente – previa idonea progettualità delle future localizzazioni alternative – destinazioni di più lungo periodo per il posizionamento di talune infrastrutture di rigassificazione;

- alla lettera d), è prevista l'introduzione del comma 14-ter all'articolo 5 decreto-legge n. 50 del 2022, il quale persegue l'obiettivo di stabilire che, anche a seguito di eventuali rilocalizzazioni delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, possano permanere le strutture di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti, con mantenimento a cura e spese del soggetto proponente. Il permanere delle infrastrutture garantisce il possibile utilizzo delle stesse per future e diverse attività nell'area, evitando un aggravio di costi per lo smantellamento.

Il comma 4, da ultimo, inserisce, le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'Allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999). Ciò affinché, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo, le opere in oggetto siano considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e che il procedimento di VIA venga effettuato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8-bis e dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo (per la parte disciplinante il cosiddetto "fast-track").

Per una trattazione ulteriore, si rimanda alla successiva sezione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale su cui interviene l'articolo 3 del decreto-legge n. 57 del 2023 è quello dettato dall'articolo 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Come risaputo, tale norma originaria attribuisce carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, da allacciare alla rete di trasporto esistente, prevedendo un apposito procedimento autorizzativo per mezzo di Commissari straordinari. Nello specifico, l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle predette opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Per la costruzione e l'esercizio delle predette opere, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ferma restando l'intesa con la regione interessata, è rilasciata dal predetto Commissario a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le norme introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge n. 57 del 2023, come già anticipato, mirano a completare nonché a modificare parzialmente il quadro normativo di riferimento in materia di realizzazione di nuova capacità, prevedendo che, nel caso in cui il Commissario straordinario di

Governo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 risulti già nominato, i soggetti interessati presentano le nuove istanze di autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Inoltre, è prevista per tutte le nuove istanze l'applicazione della normativa in materia di VIA in forma abbreviata dal punto di vista temporale, laddove precedentemente era prevista l'esenzione dalle procedure ambientali (previa comunicazione alla Commissione europea); conseguentemente, i termini procedurali per il rilascio dell'autorizzazione unica vengono individuati in n. 200 giorni dalla data di presentazione dell'istanza in luogo dei precedenti 120. Come già anticipato nella precedente sezione, tali previsioni sono finalizzate a semplificare le procedure relative alla presentazione delle istanze nel quadro delle iniziative legate alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali tipo FSRU (*Floating Storage and Regasification Unit*) e tramite la realizzazione delle connesse infrastrutture per l'allacciamento alla rete di trasporto esistente, allo scopo di consentire la ricezione e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) e il successivo trasferimento del gas in condotte che lo convogliano nel punto di connessione alla Rete Gasdotti. Evidente risulta infatti l'importanza di una disciplina in grado di garantire procedure chiare e certe e, al contempo, di assicurare l'entrata in funzione di nuovi terminali con tempistiche compatibili con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese.

Le modifiche apportate dal comma 3 all'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 intervengono al fine di prevedere che i Commissari straordinari di Governo vengano nominati anche qualora la realizzazione e/o l'esercizio delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, si renda necessario a seguito di ricollocazione di unità galleggianti già realizzate e messe in esercizio.

Viene altresì chiarito che, anche a seguito di ricollocazione, i soggetti interessati alla realizzazione e/o all'esercizio delle opere e delle connesse infrastrutture sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione al Commissario nominato dal Governo.

La norma provvede altresì ad integrare il comma 14-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 (in base al quale le disposizioni di cui al citato articolo 5 si applicano alle istanze anche qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni o sopravvengano fattori tali da imporre modifiche sostanziali o localizzazioni alternative), prevedendo che tale disciplina trovi applicazione anche per le istanze aventi a oggetto la realizzazione e/o l'esercizio, a seguito di ricollocazione, delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, comprese le relative infrastrutture connesse, anche se rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria.

L'introduzione del comma 14-*ter* all'articolo 5 decreto-legge n. 50 del 2022, ha come obiettivo di stabilire che, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, possano permanere le strutture di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti, con mantenimento a cura e spese del soggetto proponente. Il permanere delle infrastrutture garantisce il possibile utilizzo delle stesse per future e diverse attività nell'area, così evitando un aggravio di costi per lo smantellamento.

Il comma 4, da ultimo, inserisce, le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'Allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999). Ciò affinché, ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo, le opere in oggetto siano considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e che il procedimento di VIA venga effettuato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8-*bis* e dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo (per la parte disciplinante il cosiddetto "fast-track").

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.*

Le norme introdotte incidono sulle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 integrandole e, talvolta, modificandole.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'intervento risulta compatibile con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma della Costituzione.*

L'intervento risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata l'assenza di rilegificazione e la piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si è a conoscenza di ulteriori progetti di legge in materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento risulta compatibile con l'ordinamento eurounitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano prevalenti linee della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano prevalenti linee della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuale indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si ha evidenza delle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALI DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il testo non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Per l'adozione di questo intervento si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa (in particolare ai commi 3 e 4).

4) *Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizione dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti né norme abrogative espresse nel testo.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

La proposta non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non si è a conoscenza di deleghe aperte in tal senso, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si ravvede la necessità di apposite elaborazioni statistiche.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: Decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante “*Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico*”.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio del Ministro; Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; **Ministeri:** dell'economia e delle finanze; della salute; dell'università e della ricerca; dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR*”.

Le relazioni AIR settoriali, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale:

- 1) Articolo 2, comma 2 (*Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*).
- 2) Articolo 3 (*Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione*)

Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del PNRR: **articolo 2, comma 2**

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione è stata predisposta, in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 10 del D.P.C.M. n. 169 del 15 settembre 2017.

Attraverso la preventiva analisi del contesto e dei problemi da affrontare, la presente analisi di impatto della regolamentazione rende conto degli obiettivi dell'intervento normativo coerenti con i problemi da affrontare (tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il settore energetico riguardo agli ambiti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca) dei destinatari dell'intervento (diretti e indiretti) e della valutazione dei principali impatti (benefici e/o costi attesi).

Seguirà l'indicazione delle condizioni per l'attuazione dell'intervento e delle relative modalità di effettuazione del monitoraggio e della successiva valutazione.

1. Contesto e problemi da affrontare

Il contesto in cui si colloca il provvedimento in esame è volto all'attuazione delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), e, in particolare, di quelle previste dalla riforma M4C1 – 1.7. in materia di legislazione sugli alloggi per studenti universitari e di investimenti a favore degli stessi.

Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ha introdotto l'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338 che istituisce il c.d. “Nuovo Housing universitario”, e prevede, tra l'altro: l'agevolazione fiscale relativa al reddito prodotto (imponibile al 40%), nonché un credito d'imposta per tributi locali, il tutto con vincolo di destinazione d'uso per almeno 12 anni, al fine di assicurare un incremento strutturale dei posti letto nel sistema paese.

Inizialmente, con riferimento alle predette agevolazioni, il legislatore prevedeva, al comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, che l'efficacia delle misure di cui al presente articolo fosse subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'Università e della ricerca (c.d. clausola *stand still*).

Le suddette agevolazioni sono state, successivamente, specificate tramite due provvedimenti attuativi: il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2022, n. 1437, attuativo dell'art. 25, comma 7, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, e il Decreto Interministeriale del 29 dicembre 2022, n. 1439, attuativo dell'art. 25, comma 11, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144.

La natura di “aiuti di stato” di tali contributi era controversa e numerose sono state le interlocuzioni formali con la Commissione europea, soprattutto perché la subordinazione all'autorizzazione di tale organo ritardava notevolmente i procedimenti volti al conseguimento degli obiettivi previsti. A seguito di tali comunicazioni formali, la Commissione, tramite “*comfort letter*” del 10 maggio 2023, ha definitivamente assicurato lo Stato italiano che non si trattasse di “aiuti di stato” alle imprese, dal che ne conseguiva il venir meno dell'obbligo di *stand still* (quindi dell'obbligo di non erogare l'aiuto progettato prima della decisione finale della Commissione circa la sua compatibilità con il mercato unico). Ne è conseguita la necessità di abrogare la disposizione normativa che

prevedeva la necessità di tale procedimento di notifica alla Commissione e successiva autorizzazione.

Quanto ai destinatari della misura, sono individuabili destinatari diretti e indiretti.

I destinatari diretti di tale misura sono le imprese, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché gli altri soggetti privati, previsti dalla normativa vigente, quali le cooperative di studenti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio.

I destinatari indiretti sono gli studenti delle istituzioni della formazione superiore, assegnatari di alloggi o residenze universitarie, creati in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

In particolare, dal punto di vista numerico, il provvedimento in esame coinvolge potenzialmente l'intera popolazione studentesca che ammonta attualmente ad un totale di 1.793.210 (fonte: ufficio USTAT - MUR) e tutti i 91 atenei italiani (fonte: ufficio USTAT - MUR), nonché le Istituzioni di Alta formazione Artistica e Musicale: trattasi, in particolare di 20 Accademie di belle arti statali (ABA); un'Accademia nazionale d'arte drammatica (ANDA); un'Accademia nazionale di danza (AND); 59 Conservatori di musica statali (CON - di cui 4 sezioni distaccate); 18 Istituti musicali pareggiati (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati); 5 Istituti superiori per le Industrie Artistiche (ISIA); 19 Accademie di belle arti legalmente riconosciute (ALR), tra cui le cinque storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna; 34 altri Istituti privati autorizzati a rilasciare titoli con valore legale (fonte: ufficio statistico del Ministero dell'università e della ricerca).

Quanto ai destinatari costituiti dalle imprese e dagli operatori economici, attualmente non si è in grado di fornire una quantificazione degli stessi, essendo ancora pendente il termine fissato, al giorno 11 luglio 2023, dal Decreto Ministeriale del 12 maggio 2023, n. 469, finalizzato all'individuazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati che intendano rendere disponibili immobili da destinare ad alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma in esame. Allo scadere del suddetto termine l'Amministrazione avvierà la procedura competitiva, all'esito della quale sarà possibile quantificare il numero dei destinatari diretti.

Per quanto attiene ai destinatari indiretti, dato che il PNRR ha previsto la creazione e assegnazione di n. 52.500 posti letto al 30 giugno 2026, si desume che, qualora saranno realizzati gli obiettivi, tanti saranno i destinatari indiretti che beneficeranno della norma.

2. Obiettivi dell'Intervento e relativi indicatori.

2.1. Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo dell'intervento normativo di competenza è quello di imprimere una immediata accelerazione, agevolando l'attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR e conseguire gli obiettivi associati alla stessa.

Con l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, a seguito di condivise interlocuzioni formali con la Commissione europea, è stata disposta, a tale specifico fine, la soppressione del comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.

2.2. Indicatori.

L' indicatore quantitativo della misura è costituito dalla verifica della creazione di 52.500 (tante ne sono state previste) unità di alloggio per studenti alla data del 30 giugno 2026.

3) Valutazione dell'intervento normativo

3.1 impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

L'impatto della norma è quello di consentire, tramite l'accelerazione procedimentale, l'obiettivo ultimo del PNRR riguardo all'*housing* universitario: consentire agli studenti di assicurarsi un'istruzione di grado avanzato non solo nel proprio ambito di studi ma anche nel luogo di preferenza che hanno scelto, non essendo più così fortemente condizionati dal contesto socioeconomico di provenienza.

Ulteriori benefici la norma produrrà per gli atenei e per le istituzioni del comparto di alta formazione artistica musicale e coreutica, che, tramite l'offerta di un maggiore quantitativo di alloggi adeguato alle esigenze della popolazione studentesca anche fuori sede, potrà realizzare non solo un aumento delle iscrizioni ma anche innalzare il livello dell'offerta formativa grazie alla maggiore "*propinquitas*" territoriale tra discenti e sedi in cui viene dispensata la conoscenza e il sapere.

3.2 Impatti specifici

1. Non sono previsti impatti nei confronti delle piccole e medie imprese;
2. Il regime di cui all'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, introdotto dall'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, non comporta un vantaggio selettivo in quanto il finanziamento viene concesso solo alle imprese che partecipano a procedure di gara aperte, competitive e trasparenti. Inoltre, la misura non incide sugli scambi tra Stati membri, in quanto il regime è destinato a sedi universitarie specifiche e pertanto a zone geograficamente limitate; non produce l'effetto di attrarre consumatori da altri Stati membri; è limitato rispetto al totale dei posti letto in affitto e non consente ai beneficiari dei finanziamenti di penetrare in mercati esteri a causa delle limitate risorse in questione.
Proprio la mancanza di un impatto sulla concorrenza ha giustificato l'intervento normativo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, che ha soppresso il comma 13 dell'articolo 1-bis Legge 14 novembre 2000, n. 338, che prevedeva la clausola di *stand still* per le agevolazioni fiscali previste dallo stesso articolo.

3. Non sono previsti oneri informativi relativi al provvedimento in esame.
4. Non si tratta di normativa di recepimento di direttive europee.

4) Modalità di attuazione e monitoraggio

Il monitoraggio avviene attraverso la piattaforma REGIS - sistema informativo resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato – nel quale sono inserite periodicamente informazioni relative all'attuazione della misura nel suo complesso,

grazie alla tenuta puntuale di un cronoprogramma procedurale, costantemente aggiornato, che tiene conto delle singole fasi che caratterizzano l'avanzamento dell'intervento. Inoltre, sulla medesima piattaforma si procede puntualmente a validare i dati dei singoli progetti, grazie ai quali si tiene costantemente traccia dell'avanzamento degli stessi, con annessa evidenza della natura dell'attività espletata, dei singoli soggetti attuatori, del rispetto del piano dei costi diviso per singolo anno, nonché del monitoraggio dei valori conseguiti in relazione agli indicatori di progetto.

Disposizioni in materia di ambiente e della sicurezza energetica: **Articolo 3**
Amministrazione competente: Ministero dell' Ambiente e della sicurezza energetica
Referente dell' amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL' AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo ha come motivazione ed obiettivo quello di semplificare e prevedere una disciplina organica in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, nel solco già tracciato dall' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

L' articolo, con riferimento alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture dirette a conseguire nuova capacità di rigassificazione, al **comma 1** prevede che, nel caso in cui il Commissario straordinario di Governo di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 risulti già nominato, i soggetti interessati presentino le nuove istanze di autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Il **comma 2** stabilisce per tutte le nuove istanze l' applicazione della normativa in materia di VIA in forma abbreviata dal punto di vista temporale. L' autorizzazione, quindi, ferma restando l' intesa con la regione interessata, sarà rilasciata dal Commissario a seguito di procedimento unico, da concludersi entro un termine massimo di duecento giorni dalla data di presentazione dell' istanza di autorizzazione di cui all' articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 50 del 2022, comprensivi dei termini per la valutazione di impatto ambientale. Tali previsioni sono finalizzate a semplificare le procedure relative alla presentazione delle istanze nel quadro delle iniziative legate alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione mediante l' ormeggio stabile di mezzi navali tipo FSRU (*Floating Storage and Regasification Unit*) e tramite la realizzazione delle connesse infrastrutture per l' allacciamento alla rete di trasporto esistente, allo scopo di consentire la ricezione e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) e il successivo trasferimento del gas in condotte che lo convogliano nel punto di connessione alla Rete Gasdotti. Evidente risulta infatti l' importanza di una disciplina in grado di garantire procedure chiare e certe e, al contempo, di assicurare l' entrata in funzione di nuovi terminali con tempistiche compatibili con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese.

Il **comma 3** apporta modificazioni all' articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022. Nello specifico:

- la lettera a) apporta modificazioni al comma 1 del sopra citato articolo 5, prevedendo che i Commissari straordinari di Governo vengano nominati anche qualora la realizzazione e/o l' esercizio delle opere finalizzate all' incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, si renda necessario a seguito di ricollocazione di unità galleggianti già realizzate e messe in esercizio;
- la lettera b) apporta modificazioni al comma 5 del ridetto articolo 5, nel senso di chiarire che, anche a seguito di ricollocazione, i soggetti interessati alla realizzazione e/o all' esercizio delle opere e delle connesse infrastrutture sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione al Commissario nominato dal Governo;
- la lettera c) mira a integrare il comma 14-*bis* dell' articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 (in base al quale le disposizioni di cui al citato articolo 5 si applicano alle istanze anche qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni o sopravvengano fattori tali da imporre modifiche sostanziali o localizzazioni alternative), prevedendo che tale disciplina trovi applicazione anche per le istanze aventi a oggetto la realizzazione e/o l' esercizio, a seguito di ricollocazione, delle opere finalizzate all' incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, comprese le relative infrastrutture connesse, anche se rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l' autorizzazione originaria. Tale previsione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico italiano, supporta gli sforzi volti a diversificare le fonti di approvvigionamento di gas allo scopo di garantire la sicurezza energetica nazionale, conciliando tale esigenza con l' opportunità di trovare

eventualmente – previa idonea progettualità delle future localizzazioni alternative – destinazioni di più lungo periodo per il posizionamento di talune infrastrutture di rigassificazione;

- alla lettera d), è prevista l'introduzione del comma 14-ter all'articolo 5 decreto-legge n. 50 del 2022, il quale persegue l'obiettivo di stabilire che, anche a seguito di eventuali rilocalizzazioni delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, possano permanere le strutture di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti, con mantenimento a cura e spese del soggetto proponente. Il permanere delle infrastrutture garantisce il possibile utilizzo delle stesse per future e diverse attività nell'area, evitando un aggravio di costi per lo smantellamento.

Il **comma 4**, da ultimo, inserisce, le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'Allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999). Ciò affinché, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo, le opere in oggetto siano considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e che il procedimento di VIA venga effettuato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8-bis e dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo (per la parte disciplinante il cosiddetto "fast-track").

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il contesto normativo in cui si inserisce la norma è quello precedentemente dettato dall'articolo 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che l'articolo 3 del decreto-legge n. 57 del 2023 tende in parte a completare, nonché, in parte, a modificare.

Come risaputo, tale norma originaria attribuisce carattere di strategicità, pubblica utilità, indifferibilità e urgenza alle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, da allacciare alla rete di trasporto esistente, prevedendo un apposito procedimento autorizzativo per mezzo di Commissari straordinari. Nello specifico, l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la realizzazione ovvero per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle predette opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Per la costruzione e l'esercizio delle predette opere, nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l'autorizzazione prevista dall'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ferma restando l'intesa con la regione interessata, è rilasciata dal predetto Commissario a seguito di procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 5. Per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse, previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l'esenzione di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le norme introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge n. 57 del 2023, come già anticipato, mirano a completare nonché a modificare parzialmente il quadro normativo di riferimento in materia di realizzazione di nuova capacità, prevedendo che, nel caso in cui il Commissario straordinario di Governo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 risulti già nominato, i soggetti interessati presentano le nuove istanze di autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento. Inoltre, è prevista per tutte le nuove

istanze l'applicazione della normativa in materia di VIA in forma abbreviata dal punto di vista temporale, laddove precedentemente era prevista l'esenzione dalle procedure ambientali (previa comunicazione alla Commissione europea); conseguentemente, i termini procedurali per il rilascio dell'autorizzazione unica vengono individuati in n. 200 giorni dalla data di presentazione dell'istanza in luogo dei precedenti 120. Come già anticipato nella precedente sezione, tali previsioni sono finalizzate a semplificare le procedure relative alla presentazione delle istanze nel quadro delle iniziative legate alla realizzazione di nuove capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali tipo FSRU (*Floating Storage and Regasification Unit*) e tramite la realizzazione delle connesse infrastrutture per l'allacciamento alla rete di trasporto esistente, allo scopo di consentire la ricezione e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL) e il successivo trasferimento del gas in condotte che lo convogliano nel punto di connessione alla Rete Gasdotti. Evidente risulta infatti l'importanza di una disciplina in grado di garantire procedure chiare e certe e, al contempo, di assicurare l'entrata in funzione di nuovi terminali con tempistiche compatibili con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese.

Le modifiche apportate dal comma 3 all'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 intervengono al fine di prevedere che i Commissari straordinari di Governo vengano nominati anche qualora la realizzazione e/o l'esercizio delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, si renda necessario a seguito di ricollocazione di unità galleggianti già realizzate e messe in esercizio.

Viene altresì chiarito che, anche a seguito di ricollocazione, i soggetti interessati alla realizzazione e/o all'esercizio delle opere e delle connesse infrastrutture sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione al Commissario nominato dal Governo.

La norma provvede altresì ad integrare il comma 14-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 (in base al quale le disposizioni di cui al citato articolo 5 si applicano alle istanze anche qualora, in sede di autorizzazione, siano imposte prescrizioni o sopravvengano fattori tali da imporre modifiche sostanziali o localizzazioni alternative), prevedendo che tale disciplina trovi applicazione anche per le istanze aventi a oggetto la realizzazione e/o l'esercizio, a seguito di ricollocazione, delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto, comprese le relative infrastrutture connesse, anche se rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria.

L'introduzione del comma 14-*ter* all'articolo 5 decreto-legge n. 50 del 2022, ha come obiettivo di stabilire che, anche a seguito di eventuali rilocalizzazioni delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, possano permanere le strutture di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti, con mantenimento a cura e spese del soggetto proponente. Il permanere delle infrastrutture garantisce il possibile utilizzo delle stesse per future e diverse attività nell'area, così evitando un aggravio di costi per lo smantellamento.

Il comma 4, da ultimo, inserisce, le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'Allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999). Ciò affinché, ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo, le opere in oggetto siano considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, e che il procedimento di VIA venga effettuato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8-*bis* e dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo (per la parte disciplinante il cosiddetto "fast-track").

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi dell'intervento sono quelli di disegnare un quadro organico in materia di realizzazione di nuove capacità di rigassificazione. Si rimanda alle precedenti sezioni per un approfondimento della materia.

2.2 Indicatori

Gli indicatori associati agli obiettivi sono simboleggiati dal numero di autorizzazioni rilasciate dal Commissario straordinario.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo in questione determinerà un beneficio per la collettività nel suo complesso, in quanto permetterà di scongiurare possibili problemi in termini di sicurezza energetica e rappresenterà un beneficio anche per i soggetti che presenteranno istanza e potranno usufruire delle procedure acceleratorie in parola, in quanto anch'essi avvieranno un'attività economica nel settore energetico usufruendo di una accelerazione autorizzativa.

La norma introduce dei benefici per i soggetti presentatori di nuove istanze in quanto le relative istanze saranno trattate dai Commissari già nominati ed è previsto un termine certo per la conclusione del relativo procedimento (200 giorni). Vengono previsti benefici di tipo ambientale anche mediante l'assoggettamento delle procedure di cui trattasi a VIA, nella modalità "fast track". Da ultimo, l'introduzione del comma 14-ter all'articolo 5 decreto-legge n. 50 del 2022, ha come obiettivo di stabilire che, anche a seguito di eventuali rilocalizzazioni delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, possano permanere le strutture di collegamento alla rete nazionale dei gasdotti, con mantenimento a cura e spese del soggetto proponente. Il permanere delle infrastrutture garantisce il possibile utilizzo delle stesse per future e diverse attività nell'area, così evitando un aggravio di costi per lo smantellamento.

Per quanto attiene ai costi, si fa presente che il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, prevede che *"Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato."*

Per i commissari non sono previsti oneri finanziari, come espressamente previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022. Del pari, in ragione dell'attività demandata ai Commissari, non è prevista la costituzione di strutture di personale a supporto della loro attività. Con riferimento all'avvalimento delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, la norma del 2022 prevede che questo avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa, peraltro, che tale è da intendersi soprattutto sotto l'aspetto dell'espletamento delle procedure autorizzative di competenza di tali amministrazioni che potranno, quindi, provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La norma introdotta ha potenziali impatti sulle PMI che dovessero presentare istanze autorizzative nei termini di cui alla precedente sezione. Non sono previsti particolari effetti sulla concorrenza. Non è prevista l'introduzione di oneri informativi ed è rispettato il livello minimo di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione


Non si rilevano particolari condizioni giuridiche, organizzative, finanziarie, economiche, sociali e amministrative che possano incidere in modo significativo sulla concreta attuazione dell'intervento e sulla sua efficacia. I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono i Commissari straordinari, nei termini specificati nelle precedenti sezioni.

4.2 Monitoraggio

Non vi sono particolari previsioni in ordine a successive fasi di monitoraggio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0042040